

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Proposta n.	del	

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N. 1885 DEL 21/06/2013

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. 36132: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 01.07.2013 al 31.08.2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 36132 intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 1 luglio 2013 al 19 luglio 2013 (19 giorni), per prestare assistenza al figlio convivente in situazione di handicap grave;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge conivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2012 risulta pari a € 45.471,78 per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

VISTO l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

CONSIDERATO che la persona in situazione di handicap grave non è coniugata e pertanto il genitore è legittimato alla fruizione del congedo;;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, da cui risulta, in particolare:

- 1. che lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso istituti;
- 2. la composizione del nucleo familiare anagrafico;

ACCERTATO inoltre che il dipendente ha fruito di n. 463 giorni di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4 , comma 2, della Legge 53/2000:

VISTA la dichiarazione resa dall'altro genitore del portatore di handicap, attestante che lo stesso non ha fruito dello stesso congedo e non ne fruirà durante il periodo di congedo del coniuge;

CHE pertanto non è stato superato il limite complessivo di due anni, fra i due genitori, previsto dalla Legge;

VISTO il verbale della competente commissione medica, attestante che il figlio della dipendente è persona in situazione di handicap grave;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

PRESO ATTO che la richiesta della dipendente è stata presentata in data 18 giugno 2013 ma il congedo può essere concesso dalla dal 1 luglio 2013, poiché il Direttore del Servizio interessato ha espresso il parere favorevole;

CONSIDERATO inoltre che che la retribuzione della dipendente non è superiore a quella stabilita dallo stesso articolo 4 e pertanto, durante il periodo di congedo, deve essere corrisposto un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 3. Di concedere alla dipendente matricola n. 36132, n. 62 giorni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n, 119, nel periodo dal 1 luglio 2013 al 31 agosto 2013, per prestare assistenza al figlio in situazione di handicap grave, con diritto a percepire un assegno pari all'ultimo stipendio percepito;
- 4. Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
- 5. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
- 6. Di comunicare la concessione del congedo al dipendente matricola 16106 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
- 7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale Dr. Luciano Oppo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 25/06/2013 al 09/07/2013

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Dr.ssa Antonina Daga

Pierangela.Ciulu